



# Consultazione

## Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

### Ordinanza della SEFRI

sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Diritto vigente	Projet (nOCG) mis en consultation le 25.03.2024
Sezione 1 Dispositions générales	Sezione 1 Dispositions générales
<p>Art. 1 Campo d'applicazione</p> <p><sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'insegnamento della cultura generale per tutte le formazioni professionali di base.</p> <p><sup>2</sup> È ammessa la deroga alla presente ordinanza in casi motivati, in presenza di particolari esigenze secondo l'articolo 19 capoverso 2 OFPr.</p>	<p>Art. 1 Oggetto</p> <p>La presente ordinanza disciplina la cultura generale per tutte le formazioni professionali di base.</p>
<p>Art. 2 Obiettivi</p> <p><sup>1</sup> L'insegnamento della cultura generale permette di acquisire competenze fondamentali per orientarsi nella vita e nella società e per superare sfide sia nella sfera privata sia in quella professionale.</p> <p><sup>2</sup> Persegue in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lo sviluppo della personalità;</li> <li>b. l'integrazione sociale dell'individuo;</li> <li>c. la promozione delle capacità necessarie per imparare e per esercitare una professione;</li> <li>d. la promozione di conoscenze e competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali che rendono la persona in formazione capace di contribuire allo sviluppo sostenibile;</li> <li>e. la realizzazione delle pari opportunità per le persone in formazione di entrambi i sessi e per le persone in formazione con biografie formative o esperienze culturali diverse.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Il compito di approfondire e applicare le competenze di base spetta a tutti i luoghi di formazione.</p>	<p>Art. 2 Programma quadro d'insegnamento e programmi d'istituto</p> <p><sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un programma quadro d'insegnamento della SEFRI per la cultura generale nella formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> Il programma quadro d'insegnamento della SEFRI è attuato attraverso i programmi d'istituto dei Cantoni.</p>
	Sezione 2 <b>Insegnamento della cultura generale</b>

<p><b>Art. 3 Durata e dotazione oraria</b></p> <p><sup>1</sup> L'insegnamento della cultura generale si estende a tutta la durata della formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> La dotazione oraria minima comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nella formazione professionale di base biennale: 240 lezioni;</li> <li>b. nella formazione professionale di base triennale: 360 lezioni;</li> <li>c. nella formazione professionale di base quadriennale: 480 lezioni.</li> </ul>	<p><b>Art. 3 Contenuto ed estensione</b></p> <p><sup>1</sup> L'insegnamento della cultura generale comprende le aree d'apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società».</p> <p><sup>2</sup> È impartito in tutti gli anni scolastici.</p> <p><sup>3</sup> Ha una durata minima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 240 lezioni per le formazioni professionali di base biennali;</li> <li>b. 360 lezioni per le formazioni professionali di base triennali;</li> <li>c. 480 lezioni per le formazioni professionali di base quadriennali.</li> </ul> <p><sup>4</sup> Alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica possono essere convalidate 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale.</p>
<b>Sezione 2 Programma quadro d'insegnamento e programma d'istituto</b>	
<p><b>Art. 4 Programma quadro d'insegnamento</b></p> <p>Il programma quadro d'insegnamento determina gli obiettivi della formazione e le aree d'apprendimento della cultura generale e formula le condizioni quadro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'organizzazione dell'insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali di base;</li> <li>b. la definizione delle tematiche del programma d'istituto.</li> </ul>	<p><i>cfr. art. 2 cpv. 1 nOCG</i></p>
	<p><b>Art. 4 Lingua d'insegnamento</b></p> <p>La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale.</p>
<p><b>Art. 5 Programma d'istituto</b></p> <p><sup>1</sup> Il programma d'istituto concreta il programma quadro d'insegnamento. Esso tiene conto delle esigenze dei diversi campi professionali e della regione.</p> <p><sup>2</sup> In esso sono stabilite le tematiche e la distribuzione oraria per la formazione professionale di base biennale, triennale e quadriennale.</p> <p><sup>3</sup> Il programma d'istituto contiene le disposizioni d'esecuzione per la scuola professionale concernenti la pianificazione, l'esecuzione, la valutazione e la garanzia della qualità della procedura di qualificazione.</p> <p><sup>4</sup> In esso vengono coordinate la collaborazione interdisciplinare e quella tra i vari luoghi di formazione nel campo della cultura generale.</p> <p><sup>5</sup> Il Cantone disciplina l'emanazione dei programmi d'istituto e ne garantisce la qualità.</p>	<p><i>cfr. art. 2 cpv. 2 nOCG</i></p>
<b>Sezione 3 Procedura di qualificazione</b>	
<p><b>Art. 6 Oggetto</b></p> <p>In sede di procedura di qualificazione le persone in formazione dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi della formazione concretati nel programma d'istituto.</p>	<p><b>Sezione 3 Campo di qualificazione «cultura generale»</b></p> <p><b>Art. 5 Campo di qualificazione «cultura generale»</b></p> <p><sup>1</sup> Il campo di qualificazione «cultura generale» è un campo di qualificazione della procedura di qualificazione con esame finale di ogni formazione professionale di base.</p>

<p><sup>2</sup> Nel campo di qualificazione «cultura generale» i candidati attestano di aver acquisito le competenze riportate nel programma quadro d'insegnamento.</p>	<p><sup>2</sup> Nel campo di qualificazione «cultura generale» i candidati dimostrano di aver acquisito le competenze riportate nel programma quadro d'insegnamento.</p> <p><sup>3</sup> Il campo di qualificazione «cultura generale» è valutato con una nota. Quest'ultima conta per almeno il 20 per cento della nota complessiva della procedura di qualificazione con esame finale.</p>
<p>Art. 7 Voci</p> <p>Il campo di qualificazione della cultura generale è composto dalle voci seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per la formazione professionale di base triennale e quadriennale: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. dalla nota scolastica,</li> <li>2. dal lavoro d'approfondimento,</li> <li>3. dall'esame finale;</li> </ul> </li> <li>b. per la formazione professionale di base biennale: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. dalla nota scolastica,</li> <li>2. dal lavoro d'approfondimento.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Art. 6 Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale»</p> <p>La nota del campo di qualificazione «cultura generale» è data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nelle formazioni professionali di base biennali: dalla nota scolastica di cultura generale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;</li> <li>b. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali: dalla media della nota scolastica di cultura generale e della nota del lavoro finale. La nota è arrotondata a un decimale;</li> <li>c. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. per le persone che prima dell'ultimo anno della formazione professionale di base passano dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale all'insegnamento della cultura generale, dalla media della nota scolastica di cultura generale e della nota del lavoro finale. La nota è arrotondata a un decimale;</li> <li>2. per le persone che nel penultimo semestre della formazione professionale di base passano dall'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale all'insegnamento della cultura generale, dalla nota del lavoro finale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;</li> </ul> </li> <li>d. per le persone al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammesse alla procedura di qualificazione con esame finale della formazione professionale di base, la nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde alla nota del lavoro finale. La nota è arrotondata al punto o al mezzo punto.</li> </ul>
<p>Art. 8 Nota finale</p> <p><sup>1</sup> La nota finale per la procedura di qualificazione di cultura generale è data dalla media aritmetica, arrotondata a un decimale, delle voci di cui all'articolo 7.</p> <p><sup>2</sup> Nella nota complessiva dell'attestato federale di capacità o del certificato federale di formazione pratica, essa conta almeno per il 20 per cento.</p>	<p><i>cfr. art. 6 nOCG</i></p> <p><i>cfr. art. 5 cpv. 3 nOCG</i></p>
<p>Art. 9 Nota scolastica</p> <p><sup>1</sup> Con la nota scolastica viene valutata la competenza acquisita dalle persone in formazione in tutte le aree d'apprendimento relative alla cultura generale durante l'intero periodo della formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> Il programma d'istituto regola la forma e la periodicità della valutazione.</p>	<p>Art. 7 Nota scolastica di cultura generale</p> <p>La nota scolastica di cultura generale è data dalla media delle note semestrali relative all'insegnamento della cultura generale. È arrotondata al punto o al mezzo punto.</p>
	<p>Art. 8 Nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale</p> <p>La nota semestrale relativa all'insegnamento della cultura generale è data dalla media delle note semestrali di uguale ponderazione delle due aree d'apprendimento. È arrotondata al punto o al mezzo punto.</p>

<p><b>Art. 10 Lavoro d'approfondimento</b></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro d'approfondimento viene eseguito durante l'ultimo anno della formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> Nell'ambito del lavoro d'approfondimento le persone in formazione applicano le competenze acquisite nel campo della cultura generale.</p> <p><sup>3</sup> Nell'assegnazione dei compiti e nella valutazione si tiene conto delle particolari esigenze della formazione professionale di base biennale.</p> <p><sup>4</sup> La valutazione verte sul processo di elaborazione, sul prodotto e sulla presentazione del lavoro d'approfondimento.</p> <p><sup>5</sup> Il programma d'istituto regola la procedura e i criteri della valutazione.</p> <p><sup>6</sup> La persona in formazione che non consegna il lavoro d'approfondimento non è ammessa all'esame finale.</p>	<p><b>Art. 9 Lavoro finale</b></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro finale si svolge durante l'ultimo anno della formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> Consiste nell'elaborazione di un prodotto in un periodo di tempo compreso tra 25 e 35 ore e in una presentazione seguita da un colloquio approfondito di 30 minuti.</p> <p><i>cfr. art. 6 lett. a nOCCG</i></p> <p><i>cfr. art. 10 nOCCG</i></p> <p><i>cfr. art. 10 nOCCG</i></p> <p><i>cfr. rapporto esplicativo art. 10</i></p>
	<p><b>Art. 10 Valutazione del lavoro finale</b></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro finale è valutato sulla base delle competenze riportate nel programma quadro d'insegnamento.</p> <p><sup>2</sup> La valutazione del lavoro finale tiene conto del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione del lavoro finale con relativo colloquio.</p> <p><sup>3</sup> Il prodotto, la presentazione e il colloquio relativo al lavoro finale sono valutati da almeno due periti.</p> <p><sup>4</sup> La nota del lavoro finale è arrotondata al punto o al mezzo punto.</p>
<p><b>Art. 11 Esame finale</b></p> <p><sup>1</sup> L'esame finale si svolge durante l'ultimo semestre della formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> Accerta il raggiungimento degli obiettivi della formazione concretati nel programma d'istituto.</p> <p><sup>3</sup> Può svolgersi in forma orale oppure scritta.</p> <p><sup>4</sup> Il programma d'istituto ne disciplina la procedura.</p> <p><sup>5</sup> In caso di assenza ingiustificata di una persona in formazione all'esame finale o in caso di non ammissione allo stesso, la qualificazione nella cultura generale richiesta per la conclusione della formazione professionale di base non è data e il relativo campo di qualificazione deve essere ripetuto.</p>	
	<p><b>Art. 11 Calcolo della nota in caso di ripetizione</b></p> <p>In caso di ripetizione del campo di qualificazione «cultura generale», la nota di tale campo di qualificazione è data da quella del lavoro finale.</p>
<p><b>Art. 12 Passaggio dai corsi per la maturità professionale</b></p> <p><sup>1</sup> Chi passa dai corsi per la maturità professionale a quelli di cultura generale prima dell'ultimo anno di formazione professionale di base, deve assolvere l'intera procedura di qualificazione. La nota scolastica concerne il periodo durante il quale sono stati seguiti i corsi di cultura generale presso la scuola professionale.</p>	<p><b>Art. 12 Dispensa</b></p> <p><i>cfr. art. 6 lett. c nOCCG</i></p>

<p><sup>2</sup> Qualora il passaggio avvenga durante l'ultimo anno di formazione, la nota del lavoro interdisciplinare conta come nota del lavoro di approfondimento. Se manca tale valutazione, la nota finale di cultura generale corrisponde a quella ottenuta nell'esame finale. Non viene attribuita alcuna nota scolastica.</p> <p><sup>3</sup> Chi ha frequentato il corso di maturità professionale e sostenuto l'esame finale è dispensato dalla materia cultura generale e ottiene una menzione in tal senso nella pagella scolastica.</p>	<p><sup>1</sup> È dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale» chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ha concluso una formazione professionale di base e frequenta una seconda formazione professionale di base dello stesso livello; oppure</li> <li>b. ha frequentato l'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale fino al termine del penultimo semestre della formazione professionale di base.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni.</p> <p><sup>3</sup> La dispensa è riportata nel certificato delle note.</p>
<p><b>Art. 13 Ripetizioni</b></p> <p><sup>1</sup> La procedura di qualificazione può essere ripetuta due volte.</p> <p><sup>2</sup> Se, in caso di ripetizione, l'interessato non frequenta più la scuola professionale o la frequenta di nuovo per meno di un anno, la nota scolastica e la nota del lavoro di approfondimento mantengono la loro validità.</p> <p><sup>3</sup> Se la persona in formazione ripete per almeno un altro anno il corso di cultura generale, per la nota scolastica valgono solo le nuove note ottenute.</p>	<p><i>cfr. art. 33 cpv. 1 OFPr</i></p> <p><i>cfr. art. 11 nOCG</i></p> <p><i>cfr. art. 11 nOCG</i></p>
<p><b>Art 14 Dispense</b></p> <p><sup>1</sup> È dispensato dal seguire i corsi di cultura generale chi assolve una seconda formazione professionale di base oppure chi dispone di una qualifica equivalente per la cultura generale con relativo certificato rilasciato da una scuola di cultura generale. La dispensa è iscritta nella pagella scolastica.</p> <p><sup>2</sup> Le persone ammesse alla procedura di qualificazione senza avere assolto una formazione professionale di base regolare e che non possono provare di avere raggiunto gli obiettivi della formazione in materia di cultura generale, eseguono la procedura di qualificazione per le voci lavoro d'approfondimento ed esame finale.</p> <p><sup>3</sup> Le persone che hanno assolto una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica hanno diritto alla convalida di almeno 120 lezioni di cultura generale in caso di passaggio a una formazione professionale di base triennale o quadriennale.</p>	<p><i>cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a nOCG</i></p> <p><i>cfr. art. 6 lett. d nOCG</i></p> <p><i>cfr. art. 3 cpv. 4 nOCG</i></p>
<p><b>Sezione 4</b> <b>Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base</b></p>	<p><b>Sezione 4</b>      <b>Sviluppo della qualità</b></p>
<p><b>Art. 15</b> Nomina e organizzazione</p> <p><sup>1</sup> La SEFRI nomina una Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base.</p> <p><sup>2</sup> La Commissione è composta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un rappresentante della Confederazione;</li> </ul>	<p><i>Art. 13</i></p> <p><sup>1</sup> La SEFRI verifica periodicamente, almeno ogni sette anni, l'ordinanza e il programma quadro d'insegnamento in relazione agli sviluppi che interessano le competenze da acquisire in materia di cultura generale.</p>

<p>b. due rappresentanti dei Cantoni;  c. tre rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro;  d. due rappresentanti degli insegnanti di cultura generale;  e. due rappresentanti della Conferenza svizzera dei direttori delle scuole professionali di base;  f. tre rappresentanti di istituti di formazione per insegnanti di cultura generale.</p> <p><sup>3</sup> Per la composizione della Commissione sono adeguatamente presi in considerazione le regioni linguistiche e i sessi.</p> <p><sup>4</sup> La Commissione si autocostruisce e regola la propria organizzazione.</p> <p><sup>5</sup> La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni.</p>	<p><sup>2</sup> Coinvolge nella verifica i partner della formazione professionale e tiene conto di tutte le regioni linguistiche.</p> <p><sup>3</sup> A tal fine può anche avvalersi di esperti.</p>
<p>Art. 16 Compiti</p> <p><sup>1</sup> La Commissione verifica periodicamente l'importanza e l'attualità del programma quadro d'insegnamento di cultura generale.</p> <p><sup>2</sup> Sottopone alla SEFRI proposte di aggiornamento.</p>	
<p><b>Sezione 5 Disposizioni finali</b></p>	<p><b>Sezione 5 Disposizioni finali</b></p>
<p>Art. 17 Diritto previgente: abrogazione</p> <p>Il regolamento del 1° gennaio 1997 concernente la cultura generale agli esami finali di tirocinio nelle professioni dell'industria e delle arti e mestieri è abrogato.</p>	<p><i>Art. 14</i> Abrogazione di un altro atto normativo</p> <p>L'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base è abrogata.</p>
<p>Art. 18 Adeguamento dei programmi d'istituto esistenti</p> <p>I programmi d'istituto esistenti sono adeguati alla presente ordinanza e al programma quadro d'insegnamento entro il 31 dicembre 2008.</p>	<p><i>cf. rapporto esplicativo art. 2 cpv. 2</i></p>
<p>Art. 19 Disposizione transitoria</p> <p>Le disposizioni relative alla procedura di qualificazione sono applicabili soltanto con l'entrata in vigore dei programmi d'istituto.</p>	<p><i>Art. 15</i> Disposizioni transitorie</p> <p><sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato una formazione professionale di base prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore.</p> <p><sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 4, le persone che hanno concluso il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore e che lo ripetono sono valutate secondo il diritto anteriore.</p> <p><sup>3</sup> Le persone che iniziano una formazione professionale di base abbreviata dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza portano a termine il campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore, al massimo però:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le formazioni di base biennali: entro il 31 dicembre 2027;</li> <li>- per le formazioni di base triennali: entro il 31 dicembre 2028;</li> <li>- per le formazioni di base quadriennali: entro il 31 dicembre 2029.</li> </ul> <p><sup>4</sup> Nelle formazioni professionali di base con il campo di qualificazione «cultura generale» il diritto anteriore si applica per l'ultima volta come segue:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per le formazioni di base biennali: fino al 31 dicembre 2029;</li> <li>- per le formazioni di base triennali: fino al 31 dicembre 2030;</li> <li>- per le formazioni di base quadriennali: fino al 31 dicembre 2031.</li> </ul> <p><sup>5</sup> Eventuali deroghe contemplate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 del diritto anteriore si applicano per l'ultima volta nel 2037.</p>
<p>Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2006.</p>	<p><i>Art. 16</i> Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.</p>